

Norme & Tributi
Giustizia e lavoro

La casa del coniuge e di un terzo: no al diritto di abitazione al superstite

Eredità

Occorre che l'immobile sia solo del deceduto o in comune alla coppia

In passato la Cassazione ha interpretato diversamente l'articolo 540 del Codice civile

Angelo Busani

Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; non si origina, invece, se la proprietà appar-

teneva in comunione al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.

È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 15000/2021, importante perché compone un orientamento non univoco nella giurisprudenza sull'articolo 540, comma 2, del Codice civile, per il quale al coniuge superstite, anche quando concorra all'eredità con altri chiamati, «sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Si tratta di stabilire se l'espressione «di proprietà del defunto o comuni» si intenda riferita a qualsiasi caso di comunione oppure solo alla comunione che intercorre tra il coniuge defunto e quello superstite.

La Cassazione decide, dunque, in quest'ultimo senso, richiamando

due suoi precedenti (8171/1991 e 6691/2000), ove è stata negata la configurabilità del diritto di abitazione nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto e un terzo diverso dal coniuge superstite, «non potendo estendersi» il diritto di abitazione «a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti». Questo orientamento giurisprudenziale non è stato univoco, in quanto nella decisione 2474/1987 venne sancito che, nel caso in cui la residenza familiare del deceduto fosse stabilita in un immobile in comproprietà tra il defunto e un terzo, «il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto».

Da come si decide il caso in que-

stione dipende la soluzione del problema se, nell'ipotesi di casa in comproprietà tra il defunto e un soggetto diverso dal coniuge superstite, a quest'ultimo spetti la monetizzazione del diritto di abitazione.

Resta comunque fermo che, qualora il diritto di abitazione si origini (per essere la residenza familiare di proprietà del defunto o comune tra i coniugi), il valore della quota di legittima del coniuge superstite è composto anche dal valore del diritto di abitazione. Con la conseguenza che, ad esempio, se il defunto ha lasciato il coniuge e due figli e ha attribuito al coniuge la sola legittima, nella successiva divisione della massa ereditaria il coniuge si presenta con una quota di valore pari a un quarto della massa più il valore del diritto di abitazione sulla casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL
QUOTIDIANO DEL LAVORO
Malattia inesistente e doppio lavoro
Legittimo licenziare il dipendente se la sindrome depressiva post infortunio non esiste, anche se assolto

dall'accusa di truffa nei confronti del datore.
di **Enrico De Luca e Debhora Scarano**
La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Non paga la società se l'infortunio non deriva da risparmio dei costi

Cassazione

Confermata la condanna del datore di lavoro ma esclusa la 231 per l'ente

Patrizia Maciocchi

L'ente non è responsabile per l'incidente subito dal lavoratore, se la violazione delle norme anti-infortunistiche è il risultato di una sottovalutazione del rischio ma senza l'intenzione di risparmiare sui costi, massimizzando i profitti. La Cassazione (sentenza 22256/2021) conferma la condanna del datore di lavoro per lesioni, ma esclude la responsabilità dell'ente, prevista dal Dlg 231/2001, quando il reato viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. I giudici di legittimità circoscrivono il raggio d'azione della norma per evitare che questa venga applicata in automatico «dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione».

L'assenza di una misura di prevenzione - sottolinea la corte - comporta quasi sempre un risparmio di spesa che non è sempre rilevante o intenzionale. Se il giudice accerta dunque che il risparmio, frutto delle omesse cautele, è esiguo e inserito in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle norme sulla sicurezza del lavoro, occorre per lui trovare una prova stringente del requisito dell'interesse e del vantaggio. Nel primo caso va, infatti, dimostrato che l'impresa ha fatto oggettivamente prevalere

l'esigenza del profitto sulla salute dei lavoratori, cercando un risparmio di spesa o un potenziamento della produzione. Partendo da questo principio i giudici confermano la condanna dell'amministratore delegato ma salvano l'impresa, annullando con rinvio. Alla base della sentenza l'infortunio subito dal dipendente di una società di selezione dei rifiuti, investito da un muletto. La condanna del legale rappresentante era scattata per non aver organizzato una viabilità a prova di rischio, compreso un percorso per i mezzi, delimitato da una striscia rossa: cautela indicata dalla Asl.

Per la Cassazione va evitata un'applicazione in automatico della norma

Per la Corte d'Appello la "colpa" dell'ente stava nell'aver accelerato la produzione, grazie al percorso libero delle macchine e nel risparmio sull'opera di un consulente.

La Suprema corte sottolinea però che la società si era avvalsa di un consulente per predisporre un piano di valutazione del rischio, anche se aveva seguito criteri diversi da quelli dettati dalla Asl. Mancava poi la prova che il percorso non obbligato fosse più veloce. Né era rilevante il risparmio del costo della vernice rossa, per la segnaletica orizzontale. Questo in una società attenta alla sicurezza, nella quale mancavano da parte della persona fisica le violazioni sistematiche della prevenzione, tali da ridurre i costi e far scattare l'elemento del vantaggio per l'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio elettorato per il presidente degli Ets

Terzo settore

Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio

Terzo settore, per la nomina del presidente legittimati sia assemblea che organo amministrativo. Questo il chiarimento giunto dal ministero del Lavoro con nota 7551/2021.

Per gli enti del terzo settore in forma associativa, la valutazione in me-

rito all'organo cui spetta nominare il presidente tiene conto delle previsioni contenute nell'articolo 25 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017). In particolare, l'articolo attribuisce all'assemblea la competenza inderogabile in punto di nomina e revoca degli organi sociali. Una previsione volta a garantire che l'organigramma interno degli Ets sia espressione della volontà degli associati e che avvenga, dunque, nel rispetto del principio costituzionale del pluralismo sociale.

In questo senso, la nomina del presidente è conforme alla ratio della

normativa, sia ove questa provenga direttamente dall'assemblea sia che avvenga da parte dell'organo amministrativo che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare. Quest'ultima possibilità, precisa il Ministero, è ammessa nella misura in cui l'organo amministrativo venga, in ogni caso, eletto dall'assemblea degli associati. Con la conseguenza che sarà esclusa qualsiasi forma di elezione presidenziale che avvenga da una sola parte degli associati o da soggetti esterni, nonché a seguito di estrazioni a sorte. Resta, peraltro,

fermo in capo all'assemblea il potere di revoca del presidente.

Altro aspetto da chiarire riguarda, la nomina dell'organo di controllo nelle fondazioni del terzo settore. Data l'ontologica assenza dell'organo assembleare, è fatta salva la possibilità di prevedere un organo assembleare o di indirizzo. Una nomina che potrà derivare anche da soggetti esterni, ferma l'eventualità che la nomina dell'organo controllore sia demandata a quello controllato (organo amministrativo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risoluzioni neutre su iter collettivo

Licenziamenti

Ininfluente che sia stata avviata la procedura di recesso individuale

Giuseppe Bulgarini d'Elci

La Cassazione è tornata sul calcolo del requisito numerico che, in presenza di più di quattro licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni, determina, per le imprese con più di 15 dipendenti nella medesima unità produttiva, l'obbligo di attivazione della procedura collettiva di riduzione del personale.

Meno di un anno fa (sentenza 15401/2020) la Cassazione aveva affermato che nel conteggio devono rientrare, oltre ai licenziamenti espressamente motivati con una esigenza di riorganizzazione aziendale o produttiva, i recessi dal rapporto che, quand'an-

che riconducibili a una scelta del lavoratore, siano stati influenzati da una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro.

In forza di questo principio, la Corte ha ritenuto che nel calcolo dei cinque licenziamenti, da cui deriva l'obbligo della procedura di informazione e consultazione sindacale secondo la legge 223/1991, rientra la risoluzione consensuale cui le parti sono addivenute a seguito della mancata accettazione di un trasferimento.

Sono passati pochi mesi e dobbiamo registrare un nuovo radicale intervento. La Cassazione ha cambiato (ancora) idea, affermando (sentenza 15118/2021) che non rientrano nel calcolo dei cinque dipendenti i recessi conclusi nell'ambito delle procedure di licenziamento individuale per motivo oggettivo.

L'articolo 7 della legge 604/1966 prevede per i vecchi assunti (quelli prima del Jobs act) che, se il datore intende procedere a un licenziamento economi-

co, deve prima attivare un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Ad avviso della Corte, «l'intenzione di procedere al licenziamento» non equivale a un atto di licenziamento. Pertanto, se la procedura individuale si conclude con accordo tra le parti, dove il dipendente sostanzialmente accetta il licenziamento e, a fronte di un incentivo all'esodo, formalizza la risoluzione consensuale con accesso alla Naspi, siamo fuori dal contesto dei licenziamenti collettivi.

Con questa decisione la Corte non cancella solo il più recente approdo cui era pervenuta nei mesi scorsi, ma si pone in discontinuità con la posizione del ministero del Lavoro per cui, se vengono attivate più di quattro istanze di conciliazione secondo l'articolo 7, la procedura non è ammissibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Casse, la spending review resta allo Stato

Previdenza

L'Economia: la sentenza della Consulta riguarda solo i dottori commercialisti

Federica Micardi

Docce fredde per le Casse di previdenza dei professionisti. I risparmi da spending review del biennio 2012-2013 versati allo Stato non gli saranno restituiti.

La sentenza della Corte costitu-

zionale 7/2017, che riconosce alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti il diritto alla restituzione di circa 500mila euro, non si applica al resto degli enti di previdenza privati.

È quanto sostiene il ministero dell'Economia nella risposta fornita dal viceministro Laura Castelli nel corso del question time di ieri in commissione Finanze a un quesito posto dal senatore Andrea de Bertoldi (Fdi).

Per il Mef la Corte ha emesso una sentenza interpretativa con formula di «illegittimità costituzionale parziale» della norma impugnata (Dl 95/2012, articolo 8, comma 3) e quindi l'incostituzionalità della norma si

applica solo alla Cassa dottori. Nessun rimborso per Cassa forense, che per gli anni 2012-2013 aveva chiesto la restituzione di circa un milione di euro, o per Cassa geometri (500mila euro). Un'interpretazione definita dal senatore de Bertoldi «restrittiva» e «inaccettabile».

Il Mef ricorda, inoltre, che la norma che imponeva alle Casse di ridurre le spese correnti e di riversare allo Stato quanto risparmiato è stata soppressa e dal 2020 non viene più applicata, viene quindi rispettata la «temporaneità del prelievo» di cui parla la Corte costituzionale nella sentenza del 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Sole
24 ORE

REDDITI 2021

PERSONE FISICHE

Guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi
Come operare per il bonus 110%, i "ristori 2020" e i nuovi crediti d'imposta

Tutte le novità relative alla fiscalità riservata alle persone fisiche: indicazione dei "ristori" in forma sia di contributi a fondo perduto sia di crediti d'imposta, trasformazione del super e iper ammortamento in credito d'imposta, superbonus per le ristrutturazioni, termini e modalità di presentazione e di correzione della dichiarazione.

Una guida completa sui nuovi modelli dichiarativi!

IN EDICOLA DAL

4

MAGGIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/redditi21f

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 18 GIUGNO 2021